



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dispositivi sentenze Mancati Riposi - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 241 adottata in data 9 ottobre 1993, con cui si decideva di resistere ai ricorsi presentati, fra gli altri, dagli ex dipendenti Boelis Antonio e Albano Gaetano, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore, intesi ad ottenere, previa declaratoria, in ordine al diritto di risarcimento del danno, sentenza di condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. in loro favore, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'avv. Salvatore De Franco;
- atteso che i Pretori aditi, con dispositivi di sentenza emessi rispettivamente in data 26/6/97 e 23/10/97, accoglievano i ricorsi e condannavano l'AMAT al pagamento in favore dei ricorrenti della somma dovuta per sorte capitale nella misura del 30%, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite ammontanti a £ 850.000, oltre a IVA e CAP, per ciascun giudizio;
- visto il verbale di conciliazione sottoscritto, dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione presso l'UPLMO in data 17/12/1997, da Boelis Antonio nonchè dagli eredi di Albano Gaetano, nel quale gli stessi dichiarano di accettare le condizioni di cui all'accordo aziendale del 12/5/1997 e di rinunciare al prosieguo del giudizio;
- atteso, quindi, potersi procedere alla liquidazione delle spese legali a favore dell'avv. Passiatore Maurizio, difensore dei ricorrenti, nonchè alla liquidazione degli onorari richiesti dal legale difensore dell'Azienda;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di prendere atto dei dispositivi di sentenze emessi dai Pretori aditi a favore degli ex dipendenti Boelis Antonio e Albano Gaetano per il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Maurizio Passiatore per l'ammontare complessivo di £ 1.700.000, oltre a IVA e CAP;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Salvatore De Franco per l'ammontare complessivo di £ 2.941.125, oltre a IVA e CAP e spese per £ 16.530;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **18 DIC. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 22/dicembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2976/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Lucibello 23.12.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 11 e 18 dicembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 298 - 302 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 -
311 - 312 - 313 - 314 - 315.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



REPUBBLICA ITALIANA

N. 4430 / 93 R.G.

N. 15614 Cron.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. ssa S. Sporrelli

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Boelis Antonio

rapp. e dif. dall'Avv. Passiato

E

ATAT

rapp. e dif. dall'Avv. De Franco

promossa con atto notificato il 15/11/93 a convenut
emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per

l'effetto, condanna l'ATAT al pagamento, in favore del
ciccoriente, della somma ^{dovuta} di lire 1.000.000,00, oltre circun-
stione ed interessi sulla somma capitale non rivalutata;

2) condanna altresì, l'ATAT al pagamento delle spese
di lite, che liquida in complessive lire 850.000,00 di
ci: lire 100.000 per quote difensive, da distribuirsi
in favore dell'avv. Passiato.

Taranto, 26.6.94

Il Pretore
Sporrelli



N. 4478 / P3 R.G.
N. 26545 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Luigi Belli
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

Albano T R A Goetani

rapp. e dif. dall'Avv. A.M. Raimatore

E

Amato
rapp. e dif. dall'Avv. S. De Franco

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condannare l'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore ai 52 annui e non recuperati nel periodo dall'1.1.1983 al 3.8.1989 nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, oltre risarcimento morale ed interessi legali sulla somma capitale non versata; 2) condannare, altresì, l'A.M.A.T. alla rifusione delle spese di lite che consistono in emolumenti di 850.000 di cui 400.000 per onorari difensori, oltre 10 e 4, con dispendio in favore dell'avv. A.M. Raimatore, ausiliario.

ai fctaris
tarants, 23/10/97

ve Rhee
W-e